



Spett.li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Dipartimento per le Infrastrutture, gli
affari generali ed il personale
Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Via delle Brigate Partigiane, n. 2
16129 GENOVA GE

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Marsala n. 8
15100 ALESSANDRIA AL

SOTTOSEZIONE POLIZIA
STRADALE
Caserma S. Michele
15100 ALESSANDRIA OVEST

e p.c. Spett.li

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

C.O.A. di TORINO
Via Niccolò Paganini n. 60
10036 Settimo T.se TO

SEA SEGNALETICA STRADALE
Regione Ratto
15057 TORTONA AL

ATIVA S.p.A
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO TO
C/A - Geom. PEPE

AUTOSTRADALE PER L'ITALIA
Direzione 1° Tronco - GENOVA
Piazzale Camionale, 2 - C.P. 4122
16149 Genova Sampierdarena GE

MILANO SERRAVALLE -
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Via del Bosco Rinnovato, 4/A
20090 ASSAGO

S.A.T.A.P. S.p.A.

Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia - Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218 - E-mail: satap@satapweb.it - www.satapweb.it

Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017 - R.E.A. N°311148 - PEC: satap@legalmail.it

ISO EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

ESZ/MC/LB
73/2019 43/A21

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA

TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA TRA LO SVINCOLO DI SANTENA (INIZIO COMPETENZA SATAP) E L'INTERCONNESSIONE A21/A7 DI TORTONA.

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 14/10/2019, concernente l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Santena (inizio competenza SATAP) e l'interconnessione A21/A1 e A21/PC-BS di Piacenza (fine competenza SATAP).

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco Comi)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

All. c.s.



S.A.T.A.P. S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO

ORDINANZA N. 73/2019

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA

(ORDINANZA N. 43_A21)

ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA
TRA LO SVINCOLO DI SANTENA (INIZIO COMPETENZA SATAP) E
L'INTERCONNESSIONE A21/A1 E PC-BS DI PIACENZA (FINE COMPETENZA
SATAP).

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

Premesso

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Ritenuto

- necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

Visti

- l'articolo 6, comma 4, lettera e) (ovvero art. 7, comma 1, lett a.) del D.Lg.vo 30.04.1982 n. 285 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. A21 - 7295/U del 14/10/2019 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Territoriale di Genova;

Ordina

- a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020 transitano lungo il tratto di autostrada A21 dal km 0+000 (inizio competenza Satap – svincolo di Santena) e l'interconnessione A21/A1 e A21/PC-BS di Piacenza (fine competenza SATAP), di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antidrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sull'autostrada e di fenomeni nevosi in atto.

Fa obbligo

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

L'obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopracitato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011.

La presente ordinanza avrà validità dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020.

Torino, 14 ottobre 2019

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

ESZ/MC/LB